

## **Associazione "Universal Vittorio Veneto Family"**

### **STATUTO**

#### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 - Denominazione**

1. È costituita la associazione

**"UNIVERSAL VITTORIO VENETO FAMILY"**

(o in forma abbreviata "Universal VV").

L'Associazione ha carattere culturale e natura giuridica di associazione non riconosciuta e di ente non commerciale.

##### **Art. 2 – Sede e durata**

1. L'Associazione ha sede in Milano.

2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento.

##### **Art. 3 - Finalità**

1. L'Associazione ha lo scopo:

- a) di promuovere ogni iniziativa di carattere culturale, scientifico, sociale e ricreativo che valorizzi l'interdisciplinarietà, l'apertura degli Allievi e del Liceo Vittorio Veneto di Milano verso il territorio, la collettività ed il costante interesse per le problematiche contemporanee, in particolare degli studenti liceali;
- b) di sviluppare, mantenere e rinsaldare il collegamento degli studenti associati all'Associazione degli Allievi del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, attraverso l'organizzazione comune di incontri, eventi, iniziative e progetti, in piena armonia con le finalità espresse nello Statuto della medesima;
- c) di promuovere il collegamento con le Associazioni Studentesche ed altri Enti aventi analoghi obiettivi;
- d) di assistere ed aiutare gli studenti aderenti all'Associazione nell'ambito del loro percorso formativo e di studio, nell'orientamento ed indirizzo alla loro crescita culturale e professionale.

2. L'Associazione potrà altresì svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali anche attività di tipo commerciale e stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, la stipula di convenzioni e/o contratti di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione

## **TITOLO II**

### **FONDO PATRIMONIALE E BILANCIO**

#### **Art.4 – Fondi e Patrimonio dell'Associazione**

1. L'Associazione utilizza, per la realizzazione delle attività sociali, il proprio fondo patrimoniale, composto:
  - a) dal fondo di dotazione, comprensivo delle quote associative dei Soci Fondatori in sede di atto costitutivo e dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
  - b) dai contributi economici concessi da qualsiasi ente, soggetto, sia pubblico sia privato;
  - c) dai frutti e dalle rendite di beni e valori appartenenti all'Associazione, nonché dai proventi dell'eventuale alienazione di essi;
  - d) da ogni altro contributo compresi erogazioni, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che associati, non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
  - e) da eventuali proventi derivanti da attività associative;
  - f) da altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione;
  - g) da eventuali riserve;
  - h) da ogni eventuale attività commerciale svolta in forma non prevalente e nei limiti tempo per tempo in vigore.

L'ammontare della quota associativa annuale verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera a valere fino a successiva modifica.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione salvo che non siano stati erogati per una finalità particolare.

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità di utilità sociale sopra indicate.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni e/o il rimborso delle quote associative.

#### **Art.5 – Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario si apre il 1° luglio e chiude il 30 giugno di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci ha tempo fino al 31 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario per approvare il bilancio dell'Associazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio avverrà entro il 31 dicembre.
3. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto qualsiasi elemento economico del fondo.

## **TITOLO III**

## ORGANI SOCIALI

### Art. 6 - Soci

1. Hanno titolo ad essere soci tutti coloro che siano o siano stati in possesso dello status di Allievo del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, sito in Milano – Largo Gavirate.

L'Associazione comprende diverse categorie di associati:

- A. associati fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto della costituzione l'Associazione, ovvero che si sono associati a tale titolo entro i primi 5 (cinque) giorni dalla avvenuta costituzione della Associazione;
- B. associati sostenitori: coloro che forniscono un sostegno economico o professionale alle attività dell'Associazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione e svolgono funzioni consultive a richiesta del Consiglio Direttivo. Gli associati sostenitori possono essere delegati al coordinamento/realizzazione di progetti specifici promossi dall'Associazione;
- C. associati ordinari: coloro che sono entrati a far parte dell'Associazione in un momento successivo a quello della degli associati fondatori e che siano stati ammessi a tale categoria per delibera del Consiglio Direttivo. Essi sottoscrivono l'impegno alla trasparenza e all'etica.
- D. associati onorari: sono coloro che per particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, vengono ammessi su delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari godono di tutti i diritti degli iscritti, ad eccezione del diritto di voto e dalla possibilità di essere membri del Consiglio Direttivo e sono esenti dal versamento della quota ordinaria.

Solo gli associati fondatori e ordinari hanno diritto di voto.

Possono diventare associati anche i minorenni, che, se associati fondatori o ordinari, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche dell'associazione, ad eccezione delle cariche che comportano la loro responsabilità patrimoniale personale.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

Per essere ammesso all'Associazione il richiedente deve presentare domanda da inviare a mezzo posta elettronica all'indirizzo dell'Associazione o, se non presente, a mezzo lettera raccomandata A/R inviata presso la sede o posta elettronica certificata dell'Associazione, se munita, nella quale dichiara di:

- i. accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- ii. impegnarsi a non diffondere informazioni, progetti, documenti formali e non, a terzi non regolarmente iscritti;
- iii. impegnarsi a non sfruttare per propri fini personali, con conseguente danno all'Associazione, informazioni acquisite in virtù del rapporto associativo;
- iv. versare anticipatamente la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo

Sull'accoglimento di tale domanda delibera, entro 90 (novanta)

giorni (inclusi festivi) dal ricevimento della richiesta, il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti, nel rispetto del principio di democraticità.

L'eventuale diniego deve essere motivato.

La qualità di associato si realizza con l'iscrizione nel Libro/Elenco degli associati. Gli associati fondatori conservano lo status di associato per tutta la durata dell'Associazione, salvo che esercitino il diritto di recesso, indipendentemente dal versamento della quota associativa.

L'iscrizione degli associati sostenitori e ordinari ha validità annuale. Gli associati, mediante il versamento della quota annuale entro il 30 settembre di ogni anno, possono rinnovare la propria iscrizione senza interruzione del rapporto.

Gli associati si impegnano ad adempiere agli obiettivi che vengono loro dati quali membri dell'Associazione.

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

1. scioglimento e conseguente cessazione dell'Associazione;
2. perdita dello status di allievo iscritto al Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano per un periodo di oltre tre anni, ad eccezione dei soci fondatori che conservano il loro status di associato per tutta la durata dell'Associazione;
3. decesso;
4. recesso: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno tre mesi tramite una comunicazione scritta che deve essere inviata alla sede dell'associazione con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata dell'Associazione, se munita, ed i cui effetti decorrono dalla data di ricevimento della stessa;
5. esclusione, per gravi violazioni degli obblighi associativi.

Il mancato versamento da parte degli associati ordinari e sostenitori della quota associativa annuale nel termine fissato, verrà interpretato dall'Associazione come notifica della volontà dell'associato di recedere dal novero dei partecipanti.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

La partecipazione sociale è intrasmissibile e il contributo associativo non è ripetibile.

Il socio cessa di essere tale a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare successivo all'evento che ha prodotto la cessazione.

Tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote, se dovute, godono dei seguenti diritti, tenuto conto della categoria a cui appartengono:

- diritto di partecipare alle attività educative, culturali e sociali che l'Associazione organizza o a cui aderisce;
- diritto di partecipare alle assemblee, presentarvi mozioni e argomenti di discussione;
- diritto di voto in particolare per l'approvazione e la modifi-

ca dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea;

- diritto di essere eletti alle cariche associative nel rispetto delle disposizioni del presente statuto;
- diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;
- diritto di essere informati preventivamente e partecipare alle attività ed alle iniziative promosse dall'Associazione e di proporle a loro volta;
- diritto al rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- diritto di recesso.
- Tutti gli associati hanno il dovere di rispettare i seguenti obblighi:
- obbligo di rispettare i principi di correttezza, buona fede, onestà e rigore morale;
- obbligo di osservare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e degli atti deliberati dagli organi dell'Associazione;
- obbligo di versare la quota annuale, se non appartenenti alle categorie esentate.

#### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;

#### **Art. 8 - Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed ha le seguenti competenze:

- a. approva annualmente la programmazione delle attività e la conseguente suddivisione in aree operative secondo le proposte formulate dal Consiglio Direttivo;
- b. approva, entro 90 giorni dalla chiusura di esercizio, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- c. elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, in via ordinaria, dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere pubblicata entro il settimo giorno antecedente la data fissata per posta elettronica ed affissione nelle bacheche comuni della sede sociale, completa di ora, data, sede ed ordine del giorno della seduta. L'Assemblea può essere, in via straordinaria, convocata su richiesta di almeno 1/10 dei soci.

Riccardo Forzani  
Emilio Forzani  
Maurizio Forzani

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere presente più anziano d'età.
4. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea designa un Segretario Verbalizzatore. Il verbale di ogni seduta è controfirmato dal Presidente dell'Assemblea.
5. L'Assemblea si intende regolarmente costituita ove sia presente almeno la metà dei soci più uno, in prima convocazione ed almeno il 5% dei soci, in seconda convocazione. Delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto.
6. I soci non presenti all'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio su tutti i punti all'ordine del giorno, eccetto che su quelli discussi tra le "varie ed eventuali". La delega deve essere comunicata per iscritto al Presidente entro la mezzanotte del giorno precedente l'Assemblea, e deve indicare i punti all'ordine del giorno per cui è conferita. Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe, ad eccezione dei soci fondatori e/o facenti parte del Consiglio Direttivo che potranno ricevere un massimo di sei deleghe. Il Presidente è tenuto a comunicare all'Assemblea le deleghe valide ed ammesse all'inizio della seduta.

#### **Art. 9 – Presidente**

1. Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri;
2. Il Presidente dell'Associazione:
  - a) ha la rappresentanza legale pro tempore dell'Associazione ed il potere di firma;
  - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati;
  - c) Garantisce sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo;
  - d) ha ogni altro compito previsto dal presente Statuto.

#### **Art. 10 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto complessivamente da cinque membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea degli Associati.
2. Il Consiglio Direttivo:
  - a) elegge al suo interno a maggioranza semplice dei suoi membri, sia il Presidente dell'Associazione che il Tesoriere;
  - b) delibera sulla definizione annuale della programmazione delle attività dell'Associazione, e sulla conseguente suddivisione delle stesse in aree operative;
  - c) gestisce le quote associative annuali;
  - d) cura l'organizzazione delle attività sociali;
  - e) autorizza la spendita del nome dell'Associazione;
  - f) predispose il bilancio consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea dei Soci
  - g) provvede alla corretta esecuzione delle delibere assem-

- bleari, in armonia con il disposto dell'art.11, secondo comma, lettera c);
- h) ha la possibilità di deliberare a maggioranza assoluta l'esclusione di un associato. La delibera di esclusione deve essere propriamente motivata.
  - i) In caso di recesso di uno dei suoi membri, ha la possibilità di cooptare un nuovo membro nel Consiglio Direttivo, fino alla data della prima Assemblea utile.
  - j) ha ogni altro compito previsto dal presente Statuto.
3. Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno, per la predisposizione del bilancio consuntivo annuale, dal Presidente dell'Associazione o, in caso di mancata avvenuta elezione di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età. È cura del Presidente far pervenire tramite posta elettronica ed entro tre giorni dalla data della seduta la convocazione della stessa, comprensiva di data, ora, sede e ordine del giorno.
4. Il Consiglio si intende regolarmente costituito ove siano presenti i 2/3 dei suoi membri. Il verbale è redatto in forma sintetica da un Segretario Verbalizzatore designato all'inizio della seduta, controfirmato dal Presidente. Il verbale è pubblico e liberamente visionabile da ogni socio e affisso nelle bacheche comuni della sede sociale.
5. Il Consiglio decade per:
- a) mozione di sfiducia, presentata in forma adeguatamente motivata al Presidente da almeno 1/5 dei soci, per notevole inadempimento dei propri compiti o per l'oggettiva potenzialità lesiva, per il buon nome e l'immagine dell'Associazione, della condotta dei suoi membri. Sulla mozione decide l'Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria entro 15 giorni dalla sua presentazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
  - b) dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti;
  - c) scadenza del mandato triennale.
6. Le deleghe funzionali conferite dal Presidente hanno rilevanza meramente interna. La responsabilità per le attività poste in essere nell'espletamento delle deleghe da parte dei Consiglieri è in ogni caso collegiale.<sup>6</sup>

#### **Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico**

- 1. Ove lo ritenga opportuno, l'Assemblea dei Soci può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore Unico, scegliendo tra persone esperte in amministrazione e contabilità, quale organo di controllo dell'Associazione.
- 2. Ove venga nominato, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e nomina al suo interno il Presidente.
- 3. L'organi di controllo resta in carica per tre anni.
- 4. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico:
  - a) è responsabile della verifica della corretta gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e del rispetto

- delle previsioni di bilancio;
- b) vidima, constatandone la validità e la correttezza, le delibere di spesa del Consiglio Direttivo;
- c) valuta della gestione economica dell'anno precedente e la redazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.
- d) ha ogni altro compito previsto dal presente Statuto.
5. Ove venga nominato, il Collegio si riunisce ogni qual volta sia necessario ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, su iniziativa del suo Presidente, e comunque almeno una volta all'anno per la predisposizione della Relazione annuale sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
6. Non è previsto alcun obbligo di verbalizzazione delle sedute, se non su esplicita delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art.12 – Incompatibilità e gratuità delle cariche**

1. Ciascun socio può ricoprire una sola delle cariche prevista dallo Statuto all'interno degli organi sociali. In caso di elezione per più cariche, il socio dovrà optare per una sola di esse, e la carica rifiutata passerà al primo dei non eletti.
2. Fatto salvo il rimborso delle spese documentate, controllato e vidimato dal Collegio dei Revisori dei Conti ove eletto ed annesso alla relazione annuale redatta da quest'ultimo, non è prevista né possibile alcuna indennità per le cariche ricoperte in seno all'Associazione.

### **TITOLO IV**

#### **SCIoglimento E MODIFICHE STATUTARIE**

##### **Art. 13 – Scioglimento**

1. L'Associazione può essere sciolta con delibera assembleare, con il voto favorevole della maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
2. L'Assemblea decide, contestualmente, della destinazione dei fondi non stanziati dal Liceo Scientifico Vittorio Veneto e di esclusiva pertinenza dell'Associazione, ove non diversamente previsto, e ne dà atto con relazione finale di liquidazione controllata e vidimata dal Collegio dei Revisori dei Conti, e trasmessa a tutti i soci tramite posta elettronica.

##### **Art. 14 - Modifiche statutarie**

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto.

*Riccardo Ferrando*

*Emma Fattore*

*Dell'Alfieri, notaio*



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-  
LE SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE.